

Vecchi**es**Tonelli
Conservatorio di Musica

REGOLAMENTO DIDATTICO
DEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA VECCHI TONELLI

INDICE

Premessa

Art. 1. Generalità

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Crediti formativi accademici

Art. 4. Acquisizione e riconoscimento dei crediti

Art. 5. Ammissione ai corsi di studio

Art. 6. Debiti e ammissione condizionata

Art. 7. Durata dei corsi di studio: tempo pieno, tempo parziale e piano di studi condiviso

Art. 8. Ordinamenti didattici dei corsi di studio

Art. 9. Programmazione didattica

Art. 10. Pubblicità degli atti

Art. 11. Modalità di attribuzione dei compiti didattici

Art. 12. Passaggio di annualità

Art. 13. Fuori corso e ripetenza

Art. 14. Passaggi di corso e prosecuzione degli studi

Art. 15. Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado

Art. 16. Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero

Art. 17. Iscrizione a corsi singoli

Art. 18. Orientamento e tutorato

Art. 19. Sospensione del Corso

Art. 20. Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

Art. 21. Propedeuticità e sbarramenti

Art. 22. Esami e altre forme di verifica del profitto

Art. 23. Commissioni per gli esami di profitto

Art. 24. Commissione per la prova finale

Art. 25. Prova finale e conseguimento del titolo di studio

Art. 26. Lingua comunitaria

Art. 27. Diritto allo studio

Art. 28. Cooperazione internazionale

Regolamento DIDATTICO DEL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "O.VECCHI – A.TONELLI" DI MODENA

Premessa

- Vista l'approvazione degli Ordinamenti Didattici di secondo livello con D.M. n. 2179 del 09/08/2018, per trasformazione rispetto alle precedenti sperimentazioni;
- Vista l'approvazione degli Ordinamenti Didattici di secondo livello con D.M. n. 3313 del 13/12/2019, per i Bienni di nuova attivazione
- Vista l'approvazione del Regolamento Didattico dell'ISSM "Vecchi – Tonelli" di Modena con D.D.G. n. 282 del 22 dicembre 2010 e successiva modificazione ex art. 5, comma 1 del DM n. 14 del 09/01/2018;
- Visto il Decreto di adozione della Direzione dell'Istituto n. 421 del 28 dicembre 2010 del Regolamento didattico di cui al citato D.D.G. n. 282;
- Visto l'art. 4, commi 1, 2 e 3, del DM n. 14 del 09/01/2018;
- Vista l'emanazione del testo del presente Regolamento didattico, afferente al Corso di Diploma Accademico di II Livello, da parte del Consiglio Accademico dell'ISSM "Vecchi – Tonelli" di Modena nella seduta del 12 settembre 2019, n. prot. 1849 del 26 settembre 2019;

è dato il presente Regolamento Didattico finalizzato a disciplinare l'attuazione del Corso di Diploma Accademico di II Livello presso l'ISSM "Vecchi – Tonelli" di Modena e Carpi.

Art. 1

(Generalità)

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali, del Regolamento Didattico generale, delle direttive dello Statuto dell'Istituto Superiore di studi musicali "O. Vecchi – A. Tonelli" di Modena (in seguito denominato Istituto), gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di secondo livello.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
 - a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi Decreti ministeriali;
 - b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma, più uno studente designato dalla consulta degli studenti;
 - e) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di secondo livello;
 - f) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - g) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
 - h) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
 - i) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;

- l) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- m) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dall'Istituto
- n) regolamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- o) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- p) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- q) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- r) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

Art. 3

(Crediti formativi accademici)

1. L'Istituto aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Istituto danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie delle attività formative sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teoriche o pratiche; laboratori.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 4

(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente all'Istituto, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Istituto o da altra Istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c) Gli studenti in possesso di titoli del previgente ordinamento (diplomi di conservatorio o di laurea a ciclo unico) potranno chiedere l'esonero (parziale o totale) dalla frequenza di corsi per i quali abbiano sostenuto il relativo esame, con esito positivo.

4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente all'Istituto, attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all'autonomia dell'Istituto, su Delibera del Consiglio Accademico, la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando altresì anche la possibilità di iscrizione ad anni successivi al primo.

Art. 5

(Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello attivati presso l'Istituto è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di I livello o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di diploma di conservatorio del previgente ordinamento, congiuntamente a diploma di scuola secondaria di secondo grado.
 2. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello.
- Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

Art. 6

(Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzii lacune nella preparazione generale, avrà l'obbligo di colmare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti.

Art. 7

(Durata dei corsi di studio: tempo pieno, tempo parziale e piano di studi condiviso)

1. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti due tipi di curricula corrispondenti a differenti durate del corso:
 - a) curriculum con durata regolare per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi;
 - b) curriculum con durata superiore, ma comunque pari a non oltre il doppio di quella regolare, per studenti che si qualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi".

2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata dei corsi accademici di secondo livello è di norma di due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 5.

Art. 8

(Ordinamenti didattici dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono adottati con decreto del direttore successivamente all'approvazione ministeriale, qualora necessaria.

Art. 9

(Programmazione didattica)

1. Il calendario accademico è emanato dal direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio Accademico.
2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
3. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
4. Le sessioni d'esame sono tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.

5. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico l'Istituto garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico: estiva, autunnale, invernale. La sessione invernale è la prima utile per i nuovi iscritti e l'ultima utile per le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico.

Art. 10

(Pubblicità degli atti)

1. L'Istituto promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente l'Istituto pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
 - a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - e) le norme relative alle frequenze;
 - f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - g) il calendario accademico;
 - h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l'inizio dell'anno accademico l'Istituto predispone la Guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La Guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. L'Istituto è tenuto a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline attivate ed eventuali ulteriori informazioni.
5. L'Istituto individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Art. 11

(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Salvo i casi di titolarità definiti per Legge, nell'ambito delle attività formative istituzionali, il Consiglio Accademico ha facoltà di individuare le competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali, attinenti a specifiche discipline. L'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Direttore.
2. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale ha il diritto a partecipare alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni, in conformità con la normativa vigente.

Art. 12

(Passaggio di annualità)

Si considera assolto il percorso formativo della singola annualità una volta dato corso a tutte le discipline del curriculum formativo della specifica annualità del Corso e mediante l'acquisizione di 60 CFA. Lo studente può essere comunque considerato appartenente ad una annualità successiva nel momento in cui abbia maturato almeno 30 CFA entro la sessione autunnale dell'anno di pertinenza e comunque non oltre il 31 dicembre seguente alla sessione autunnale ordinaria.

Art. 13

(Fuori corso e ripetenza)

1. La ripetizione della frequenza di una disciplina nell'ambito del corso può essere concessa purché ciò non costituisca onere di spesa per l'Istituzione. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori 2 anni accademici per completare il percorso formativo, assumendo la posizione di studente fuori corso. Lo studente fuori corso è tenuto a corrispondere comunque l'intera quota di frequenza fissata per l'annualità in oggetto. Nel caso lo studente riprenda il proprio percorso formativo, avendone ancora diritto in base alle annualità già frequentate, dopo un periodo di sospensione superiore a due annualità, una apposita commissione potrà riconoscere i crediti già acquisiti.

Art. 14

(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Istituto, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico, sentite le competenti strutture didattiche.

Art. 15

(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

L'Istituto può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 16

(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

L'Istituto favorisce gli scambi di studenti e docenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

Art. 17

(Iscrizione a corsi singoli)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale, possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nell'Istituto, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad ottenere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.

Art. 18

(Orientamento e tutorato)

1. L'Istituto attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. L'Istituto istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività dell'Istituto e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.

Art. 19

(Sospensione del Corso)

Il Consiglio di Corso, d'intesa con la direzione, valutati eventuali elementi di particolare demerito o di carattere disciplinare, ha facoltà di sospendere l'allievo dal Corso e dalla frequenza di ogni sua disciplina per la durata dell'anno accademico di pertinenza.

Art. 20

(Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto, sempre che ciò non costituisca onere di spesa per l'Istituto. Il superamento delle prove previste per le suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso a cui lo studente è iscritto.
5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 21

(Propedeuticità e sbarramenti)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.
2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso in cui non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. Non si possono sostenere esami di due annualità diverse nella stessa sessione.
4. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 22

(Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente al termine delle lezioni dell'insegnamento dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto possono svolgersi per gruppi, facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.

5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Il Regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi), scritti e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte da prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
10. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 23

(Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal direttore dell'Istituto e devono comprendere il/i professori che hanno curato la preparazione della Disciplina oggetto dell'esame. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione. Il direttore può far parte della commissione.

Art. 24

(Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti.
 2. La commissione è presieduta dal direttore o da un suo delegato e deve comprendere il/i professori che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione.
- Le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove finali sono disciplinate dai singoli regolamenti di Corso.

Art. 25

(Prova finale e conseguimento del titolo di studio)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
2. L'esame finale è costituito da una prova di carattere esecutivo inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi e nella discussione di una tesi elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore e di un eventuale correlatore, che può essere anche esterno all'Istituto.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.

5. Su proposta unanime della commissione, il Direttore può attribuire la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso (Diploma Supplement).

Art. 26

(Lingua comunitaria)

L'Istituto attiva, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua straniera dell'Unione Europea, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

Art. 27

(Diritto allo studio)

Agli studenti iscritti al Biennio si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

Art. 28

(Cooperazione internazionale)

Gli studenti iscritti al Biennio hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio gli scambi con istituzioni affini previsti dai progetti Socrates - Erasmus, secondo le modalità indicate nel bando annuale pubblicato dall'Istituto.